



Prot. 04
Roma, 25/03/2024

**Spett.li Delegazioni regionali
ASPAT – Associazione Sanità
Privata Accreditata Territoriale
LORO SEDI**

**Oggetto: commento della Federazione a nota U.A.P del 25 marzo 2024
concernente contrasto a Disegno di Legge su misure di
semplificazione in materia sanitaria.**

Gentili Colleghi Federati,

la nota U.A.P, condivisa da tutte le Associazioni di Categoria costituenti l'Aggregazione interassociativa (tra cui la nostra Federazione FENASPAT), è stata indirizzata ai Funzionari di ciascuna delle Amministrazioni Statali invitate a partecipare in data odierna alla riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri che dovrà adottare il Disegno di Legge relativo alle disposizioni, a cura della Pubblica Amministrazione, finalizzate alla semplificazione ed alla digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese.

Le nostre doglianze si riferiscono ovviamente a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 20 e 23 – Capo II – misure di semplificazione in materia sanitaria che, se adottate, in riforma del Decreto Legislativo 3 ottobre 2009 n.153, comporteranno un ampliamento anomalo ed a dismisura delle prestazioni specialistiche laboratoristiche e di diagnostica strumentale erogabili nell'ambito della c.d. "Farmacia dei Servizi".

Come anticipato nel corso dell'Assemblea U.A.P, tenutasi presso il teatro Brancaccio mercoledì 20 u.s., stiamo concentrando tutte le nostre risorse sulle "questioni romane" del nuovo Nomenclatore tariffario (a tal riguardo Vi invitiamo ad approfondire la notizia ampiamente pubblicata) e della ferma opposizione a quanto subdolamente millantato dal Governo come semplificazione in materia sanitaria ma che rappresenta un colpo distruttivo al sistema dell'accreditamento istituzionale in ambito di Servizio Sanitario Nazionale ex D.Lvo 502/92 e ss.mm.ii.



Pertanto, segnaliamo alle nostre Delegazioni regionali di mantenere il massimo livello di attenzione circa le indicate criticità fornendo alla scrivente puntuali e specifici contributi e, confermiamo, nel contempo, la disponibilità ad ogni eventuale chiarimento ed approfondimento si ritenesse necessario.

Con l'impegno a costanti aggiornamenti, inviamo cordiali saluti.

Il Segretario Generale FENASPAT

Dr. Pier Paolo Polizzi

Il Presidente FENASPAT

Avv. Vincenzo Vittorelli

Allegati: – Nota U.A.P del 25.03.2024.

- Testo artt. 20 e 23 – Capo II – Disegno di Legge su misure di semplificazione in materia sanitaria.
- Nota Presidenza CdM prot. 3198-P del 21.03.2024 a firma On. Alfredo Mantovano.

ART. 18

(Semplificazione della procedura di approvazione degli statuti e dei regolamenti delle Università)

1. All'articolo 6 della legge 168 del 9 maggio 1989 n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 9, la parola “*e i regolamenti*” è sostituita dalle seguenti “, *il regolamento generale di ateneo, il regolamento per il trasferimento e la mobilità interna dei docenti e il regolamento di amministrazione finanza e contabilità,*” e la parola “*Ministro*” è sostituita dalla seguente “*Ministero competente*”;
- b) al comma 10, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - i) il primo capoverso è sostituito dal seguente “*Il Ministero può, per una sola volta, con proprio provvedimento, rinviare gli statuti, e i regolamenti di cui al comma precedente, all'università, indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito.*”;
 - ii) il secondo periodo è soppresso;
 - iii) la parola “*Ministro*” è sostituita dalle seguenti “*Ministero competente*”.
- c) al comma 11, le parole “*nel Bollettino Ufficiale del Ministero*” sono sostituite dalle seguenti “*sul sito istituzionale delle università*”.

ART. 19

(Semplificazione della procedura di riconoscimento dei Consorzi Universitari)

1. All'articolo 61 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, le parole “*personalità, giuridica*” sono sostituite dalle seguenti “*personalità giuridica con decreto del Ministro*” e dopo la parola “*funzionamento*” sono inserite le seguenti “, *approvato dal Ministero, in sede di prima adozione e per le successive modifiche.*”.

Capo II

Misure di semplificazione in materia sanitaria

ART. 20

(Semplificazioni in materia di certificazione medica in telemedicina)

1. All'articolo 55-*quiquies*, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al secondo periodo dopo le parole «dati clinici non direttamente» sono inserite le seguenti: «o, attraverso sistemi di telemedicina, indirettamente» e dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministero della Salute, sono definiti i casi e le modalità di ricorso alla telecertificazione.».

ART. 21

(Misure di semplificazione per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso in occasione del Giubileo del 2025)

1. Al fine di potenziare le attività di vigilanza, controllo igienico-sanitario e profilassi svolte presso i principali porti e aeroporti e di garantire un tempestivo adeguamento dei servizi alle esigenze sanitarie derivanti dall'ingresso sul territorio nazionale dei pellegrini che parteciperanno al Giubileo del 2025, il Ministero della salute è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato, il personale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che abbia prestato servizio continuativo presso il Ministero della salute fino al 31 dicembre 2023, per almeno quindici mesi, fermi restando i limiti di durata del rapporto di lavoro a tempo determinato previsti dalla normativa vigente.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 875.860,52 per l'anno 2024 e a euro 1.167.814,02 per l'anno 2025, si provvede, quanto all'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2024-2026 e, quanto all'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

ART. 22

(Modifiche all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288)

1. All'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, dopo le parole «decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269» sono aggiunte le seguenti: «, nominato con decreto del Ministro della salute, sulla base della composizione prevista dallo Statuto. Con il decreto di cui al primo periodo è nominato il Presidente del consiglio di amministrazione, su designazione della Fondazione "Gerolamo Gaslini"».

ART. 23

(Misure di semplificazione per promuovere l'erogazione dei servizi in farmacia)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) alla lettera a), il n. 3), è sostituito dal seguente:
«3) la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci e dei dispositivi medici necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale;
 - b) alla lettera e), dopo le parole «di prima istanza» sono espunte le seguenti: «rientranti nell'ambito dell'autocontrollo»;
 - c) la lettera e-quater) è sostituita dalla seguente:
«e-quater) la somministrazione presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanità, di vaccini individuati dal Piano nazionale di prevenzione vacci-

nale nei confronti dei soggetti di età non inferiore a dodici anni, nonché l'effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa;»;

d) dopo la lettera e-quater), sono aggiunte le seguenti:

«e-quinquies) l'effettuazione da parte del farmacista dei test diagnostici per il contrasto all'antibiotico-resistenza, a supporto del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta ai fini dell'appropriatezza prescrittiva;

e-sexies) l'effettuazione da parte del farmacista, nei limiti delle proprie competenze professionali, dei servizi di telemedicina nel rispetto dei requisiti funzionali e dei livelli di servizio indicati nelle linee guida nazionali;».

e) alla lettera f), dopo le parole «spesa a carico del cittadino,» sono inserite le seguenti: «scegliere il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta tra quelli convenzionati con Servizio sanitario regionale,».

2. Per l'erogazione da parte delle farmacie dei servizi sanitari di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, i soggetti titolari di farmacia possono utilizzare locali separati da quelli ove è ubicata la farmacia. In detti locali è vietato il ritiro delle prescrizioni mediche e qualsiasi dispensazione o vendita di farmaci o di altri prodotti.
3. L'erogazione dei servizi sanitari nei locali di cui al comma 2 è soggetta alla previa autorizzazione da parte dell'amministrazione sanitaria territorialmente competente che accerta i requisiti di idoneità igienico-sanitaria dei locali, verifica che questi ultimi ricadano nell'ambito della sede farmaceutica di pertinenza prevista in pianta organica e che siano situati a una distanza non inferiore a duecento metri dalle altre farmacie e dai locali ove sono svolti i servizi sanitari di pertinenza di altre farmacie. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia.
4. Al fine di consentire ai cittadini un'immediata identificazione dei servizi sanitari offerti nei locali di cui al comma 2, i soggetti titolari di farmacia appongono presso i locali stessi, oltre alla croce verde identificativa della farmacia, un'insegna riportante la denominazione «Farmacia dei servizi» e forniscono idonea informazione sulla esatta identificazione dei soggetti titolari di farmacia che offrono i servizi.
5. Due o più farmacie, di proprietà di soggetti differenti, possono esercitare in comune i servizi sanitari di cui all'articolo 1 decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, anche utilizzando i medesimi locali separati di cui al comma 2, previa stipula del contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. L'autorizzazione all'utilizzo dei locali di cui al comma 2 da parte delle farmacie che hanno stipulato il contratto di rete è rilasciata al rappresentante di rete.

Capo III

Misure di semplificazione in materia di pubblica sicurezza

Art. 24

(Misure di semplificazione in materia di disciplina delle armi)

1. La competenza al rilascio della licenza prevista dall'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, richiesta dagli interessati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferita al prefetto competente



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DAGL 0003198 P-

del 21/03/2024



51611933

AL SEGRETARIO GENERALE
AI VICE SEGRETARI GENERALI

AL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER
RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

AI CAPI DI GABINETTO E DEGLI UFFICI
LEGISLATIVI DEI MINISTERI

AI CAPI DI GABINETTO E AI CAPI
LEGISLATIVI DEI MINISTRI SENZA
PORTAFOGLIO

AL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

ALLA CONFERENZA STATO-REGIONI
ALLA CONFERENZA STATO-CITTA'

LORO SEDI

D.A.G.L 10.1/32036

LE SS.LL. SONO INVITATE AD INTERVENIRE ALLA RIUNIONE PREPARATORIA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CHE SI TERRA' LUNEDÌ 25 MARZO 2024, ALLE ORE 10.00, A PALAZZO CHIGI, SALA VERDE, PER L'ESAME DELLE PROPOSTE E DELLE QUESTIONI DA DISCUTERE NEL PROSSIMO CONSIGLIO DEI MINISTRI.

SI AVVISA CHE SARÀ AMMESSA LA PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE DI UN SOLO RAPPRESENTANTE PER CIASCUNA AMMINISTRAZIONE (CAPO UFFICIO LEGISLATIVO O CAPO DI GABINETTO O UN LORO DELEGATO) OLTRE AL RAPPRESENTANTE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO.

SI ALLEGA L'ELENCO DEI PROVVEDIMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.

FARÀ SEGUITO LA DIRAMAZIONE DEI PROVVEDIMENTI.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
Pres. Alfredo MANTOVANO

1. SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEI MINORI IN AFFIDAMENTO (FAMIGLIA, NATALITÀ E PARI OPPORTUNITÀ - GIUSTIZIA)
2. SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI ATTIVITÀ ECONOMICHE E DI SERVIZI A FAVORE DEI CITTADINI E DELLE IMPRESE (PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
3. SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO: REVISIONE DELLA DISCIPLINA DOGANALE E DEL SISTEMA SANZIONATORIO IN MATERIA DI ACCISE E DI ALTRE IMPOSTE INDIRETTE SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI (ESAME PRELIMINARE) (ECONOMIA E FINANZE)
4. SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO: ATTUAZIONE DELLA LEGGE 17 GIUGNO 2022, N. 71, RECANTE DELEGHE AL GOVERNO PER LA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE, NONCHÉ DISPOSIZIONI IN MATERIA ORDINAMENTALE, ORGANIZZATIVA, DISCIPLINARE, DI ELEGGIBILITÀ E RICOLLOCAMENTO IN RUOLO DEI MAGISTRATI E DI COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (ESAME DEFINITIVO) (PRESIDENZA - GIUSTIZIA)
5. SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO: DISPOSIZIONI SUL RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEL COLLOCAMENTO FUORI RUOLO DEI MAGISTRATI ORDINARI, AMMINISTRATIVI E CONTABILI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA D), DELLA LEGGE 17 GIUGNO 2022, N. 71 (ESAME DEFINITIVO) (PRESIDENZA - GIUSTIZIA)
6. SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: REGOLAMENTO RECANTE MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI ATTIVITÀ ECONOMICHE E DI SERVIZI A FAVORE DEI CITTADINI E DELLE IMPRESE (ESAME PRELIMINARE) (PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

